Sintesi C-133/24-1

#### Causa C-133/24

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

## Data di deposito:

16 febbraio 2024

#### Giudice del rinvio:

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza, Portogallo)

#### Data della decisione di rinvio:

18 dicembre 2023

#### Ricorrenti:

CD Tondela – Futebol, SAD

Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD

Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP)

Académico de Viseu Futebol Clube, SAD

Os Belenenses – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD

Moreirense Futebol Clube – Futebol, SAD

Marítimo da Madeira, Futebol, SAD

Vitória Sport Clube – Futebol, SAD

Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD

Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD

Sport Lisbona e Benfica, Futebol, SAD

Associação Académica de Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol, SDUQ, Lda

#### Convenuta:

Autoridade da Concorrência (Autorità garante della Concorrenza portoghese)

## Oggetto del procedimento principale

Nel procedimento principale si tratta di stabilire se un accordo con il quale le principali società sportive della Primeira Liga e della Segunda Liga (serie A e B) del calcio professionistico portoghese abbiano concordato fra loro di non ingaggiare calciatori professionisti che risolvessero unilateralmente il proprio contratto di lavoro per questioni causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale dalla stessa derivante, in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, possa essere qualificato come accordo di associazione di imprese restrittivo della concorrenza per il suo oggetto.

## Questioni pregiudiziali

- «Se un accordo concluso, per via telematica sulle piattaforme Zoom o 1) Microsoft Teams, il 7 aprile 2020, fra tutte le società sportive di calcio professionistico della serie A cui in seguito, con la medesima modalità, il giorno successivo, abbia aderito la maggioranza delle società sportive di calcio professionistico della serie B di uno Stato membro, in entrambi i casi con la connivenza dell'associazione che, in tale Stato membro, ha la finalità di garantire e disciplinare le attività calcistiche professionistiche, nel senso di non assumere fra le società in parola calciatori professionisti di dette serie i quali risolvessero unilateralmente il loro contratto di lavoro, adducendo questioni sorte in conseguenza della pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale derivante dalla stessa, in particolare prolungamento della stagione sportiva, nelle circostanze descritte nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale configuri una norma che riguarda lo sport ai sensi della giurisprudenza Meca-Medina (causa C-519/04 P. Meca-Medina [e Majcen/Commissione, EU:C:2006:492]).
- 2002, Wouters e a. (C-309/99, EU:C:2002:98, punto 97), e del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione (C-519/04 P, EU:C:2006:492, punto 42), una norma, derivante da un accordo concluso, per via telematica sulle piattaforme Zoom o Microsoft Teams, il 7 aprile 2020, fra tutte le società sportive di calcio professionistico della serie A cui in seguito, con la medesima modalità, il giorno successivo, abbia aderito la maggioranza delle società sportive di calcio professionistico della serie B di uno Stato membro, ine entrambi i casi con la connivenza dell'associazione che, in tale Stato membro, ha la finalità di garantire e disciplinare le attività calcistiche professionistiche, nel senso di non assumere fra le società in parola calciatori professionisti di dette serie i quali risolvessero unilateralmente il loro

- contratto di lavoro, adducendo questioni sorte in conseguenza della pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale derivante dalla stessa, in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, con le caratteristiche, gli obiettivi e le circostanze individuati nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, possa ritenersi proporzionata e appropriata e, pertanto, ai sensi dell'articolo 165 TFUE, compatibile con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
- 3) Se l'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE osti a un'interpretazione secondo la quale un accordo con le caratteristiche, gli obiettivi e nelle circostanze descritte nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, concluso, per via telematica sulle piattaforme Zoom o Microsoft Teams, il 7 aprile 2020, fra tutte le società sportive di calcio professionistico della serie A cui in seguito, con la medesima modalità, il giorno successivo, abbia aderito la maggioranza delle società sportive di calcio professionistico della serie B di uno Stato membro, in entrambi i casi con la connivenza dell'associazione che, in tale Stato membro, ha la finalità di garantire e disciplinare le attività calcistiche professionistiche, nel senso di non assumere fra le società in parola calciatori professionisti di dette serie i quali risolvessero unilateralmente il loro contratto di lavoro, adducendo questioni sorte in conseguenza della pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale derivante dalla stessa, in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, possa essere qualificato come una restrizione della concorrenza per oggetto, poiché presenta un grado sufficiente di danno alla concorrenza».

## Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte fatte valere

- TFUE Articolo 101, paragrafo 1 e articolo 165;
- Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1): articolo 3
- Conclusioni dell'avvocato generale A. Rantos nella causa European Superleague Company S.L./UEFA e FIFA, C-333/21, EU:C:2023:153, paragrafo 62;
- Sentenza del 25 marzo 2021, Sun Pharmaceutical Industries e Ranbaxy (UK)/Commissione, C-586/16 P, non pubblicata, EU:C:2021:241, punto 86;
- Sentenza del 25 aprile 2013, Asocia[ţ]ia Accept, C-81/12, EU:C:2013:275, punto 45;
- Sentenza del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais, C-25/08, EU:C:2010:143, punto 40;

- Sentenza del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione, C-519/04
  P, EU:C:2006:492;
- Sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C-309/99, EU:C:2002:98, punto 97;
- Sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman, C-415/93, EU:C:1995:463, paragrafi 106 e 110;
- Sentenza del 12 dicembre 1974, Walrave e Koch, 36/74, EU:C:1974:140, punto 8;
- Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020, International Skating Union/Commissione, T-93/18, EU:T:2020:610, punto 109.

#### Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

#### A. Norme in materia di pratiche restrittive della concorrenza

Lei n.° 19/2012, de 8 de maio, que aprova o novo regime jurídico da concorrência (legge n. 19/2012, dell'8 maggio, che approva il nuovo regime giuridico della concorrenza) (DR n. 89/2012, Serie I dell'8 maggio 2012): articolo 9, n. 1, lettera c)

# B. Norme applicabili al tesseramento e all'utilizzo dei calciatori professionisti e ai rapporti di lavoro tra club e calciatori

- Lei n.º 54/2017, de 14 de julho, que estabelece o regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo, do contrato de formação desportiva e do contrato de representação ou intermediação (legge n. 54/2017, del 14 luglio, che stabilisce il regime giuridico del contratto di lavoro dell'apprendista sportivo, del contratto di apprendistato sportivo e del contratto di rappresentanza o di mediazione) (DR n. 135/2017, serie I del 14 luglio 2017; in prosieguo: la «legge 54/2017»): articolo 3, nn. 1 e 2, articolo 9, articolo 23 e articolo 26, nn. 1 e 2
- Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portugal (regolamento delle competizioni organizzate dalla Liga Portugal), adottato ai sensi dell'articolo 29, n. 1, del Regime Jurídico das Federações Desportivas (regime giuridico delle federazioni sportive), approvato con il decreto legge 248-B/2008 (in prosieguo: il «RC»): articolo 74, articolo 76, n. 5, articolo 79, n. 6, e nn. 2, 3 e 8 dell'allegato II
- 4 Contrato Coletivo de Trabalho celebrado entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional [contratto collettivo di lavoro concluso fra la Federazione portoghese di calcio professionistico (in prosieguo: la «LPFP») e il Sindacato dei calciatori professionisti (in prosieguo: il «SJPF»)] (in prosieguo: il «CCT»): articolo 4, articolo 7-A, articolo 10, articolo 31, articolo 39, articolo 46, nn. 1 e 3.

## C. Misure straordinarie dovute alla pandemia

- Decreto Lei n.º 10 G/2020, de 26 de março (decreto legge n. 10-G/2020 del 26 marzo) (DR n. 61/2020, 1° Supplemento, Serie I del 26 marzo 2020), che ha stabilito una misura eccezionale e temporanea per la tutela dei posti di lavoro nel contesto della pandemia di COVID-19: articolo 6.
- Decreto-Lei n.º 18-A/2020, de 23 de abril (decreto legge n. 18-A/2020 del 23 aprile) (DR n. 80/2020, 1º Supplemento, Serie I del 23 aprile 2020, che ha stabilito misure eccezionali e temporanee nel settore dello sport nel contesto della pandemia di COVID-19)
- Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020 (deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 33-C/2020, del 30 aprile) (DR n. 85/2020, 3º Supplemento, Serie I del 30 aprile 2020), che ha stabilito una strategia per la revoca delle misure di confinamento nel contesto del contrasto alla pandemia di COVID-19.

## Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

#### 1. Elementi del contesto

- La LPFP è un'associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, il cui oggetto consiste nell'assicurare e disciplinare le attività del calcio professionistico in Portogallo, i cui soci ordinari sono i club o le società sportive. La LPFP organizza tre competizioni professionali di calcio maschile, vale a dire la Primeira Liga (serie A), la Segunda Liga (serie B) e la Taça da Liga (Coppa del Portogallo, competizione cui partecipano le squadre della Primeira Liga e della Segunda Liga).
- 9 Nella stagione 2019/2020, la Primeira Liga annoverava 18 squadre e la Segunda Liga 13 squadre.
- Nel corso di tale stagione, il 30 gennaio 2020, l'OMS ha dichiarato l'insorgere del coronavirus come un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale e l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia.
- Il 12 marzo 2020 il governo portoghese ha annunciato varie misure dirette a contenere il rischio di propagazione del virus. A causa dell'aggravarsi della situazione epidemica, è stato dichiarato, e successivamente rinnovato fino al 2 maggio 2020, lo stato di emergenza.
- Per quanto riguarda l'applicazione delle regole di concorrenza durante la crisi sanitaria, la European Competition Network (Rete europea della concorrenza) ha rilasciato una dichiarazione congiunta in cui ammetteva la possibile necessità di una cooperazione fra imprese.

- 13 Il 12 marzo 2020 la LPFP ha deciso e annunciato la sospensione a tempo indeterminato dei campionati nazionali della Primeira Liga e della Segunda Liga, di cui dovevano ancora aver luogo 10 giornate.
- A livello europeo, la Federazione internazionale di calcio ([Fédération Internationale de Football Association] FIFA) ha creato un gruppo di lavoro al fine di fornire una risposta alle questioni di regolamento suscitate dalla pandemia e dal suo impatto nel *Regulation on the Status and Transfer of Players* (Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti internazionali dei calciatori; in prosieguo: il «RSTP») <sup>1</sup>. Ne è derivato il documento «*COVID-19 Football Regulatory Issues*», entrato in vigore il 7 aprile 2020, e in cui la FIFA esprimeva le sue preoccupazioni a tale riguardo <sup>2</sup>.
- Nel maggio 2020 la FIFA ha reso note le nuove date dei periodi di trasferimento per la stagione 2020/2021. Nel caso del Portogallo, il primo periodo di trasferimento era compreso fra il 3 agosto e il 6 ottobre 2020, mentre il secondo periodo iniziava il 4 gennaio e terminava il 1º febbraio 2021.
- 16 Il 21 marzo 2020 la LPFP e il SJPF hanno istituito una commissione di monitoraggio del COVID-19 e hanno avviato negoziati per garantire la sostenibilità della modalità in termini sportivi e finanziari.
- Il 7 aprile 2020, lo stato dei negoziati tra la LPFP e il SJPF è stato riportato in un comunicato della LPFP, nel quale si affermava in particolare che, secondo le stime, le perdite di entrate rappresentavano una diminuzione del 60 % rispetto alle entrate della stagione 2018/19, e che la LPFP aveva presentato proposte destinate ad essere immediatamente rispecchiate nel CCT. Fra tali proposte, il SJFP ha in particolare accettato a) la proroga dei contratti di lavoro fino alla fine della stagione, considerandone la durata fino all'ultima partita ufficiale del 2019/2020; b) la proroga dei contratti di prestito e di cessione fino alla fine della stagione, considerandone la durata fino all'ultima partita ufficiale del 2019/2020; c) di ritenere che nessuna delle misure in parola costituisse giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro sportivo. Il SJPF ha espresso il suo disaccordo quanto alle questioni finanziarie, in particolare con riguardo agli accordi di riduzione della retribuzione dei giocatori.
- Poiché non si era raggiunta un'intesa su tale parte dell'accordo con il SJFP, i club potevano avvalersi delle misure speciali proposte dal governo, in concreto *lay-off* (cassa integrazione) o misure analoghe, ed erano liberi di negoziare con i propri atleti.
  - Il RSTP stabilisce regole generali e vincolanti relative allo status dei calciatori, alla loro idoneità a partecipare al calcio organizzato e al loro trasferimento tra società appartenenti a federazioni diverse.
  - Il giudice del rinvio fa specificamente riferimento alle indicazioni che figurano alle pagine da 3 a 7 e alla pagina 9 di tale documento.

- 19 Il 7 aprile 2020 la LPFP e le società sportive sono venute a conoscenza delle soluzioni proposte a livello internazionale quanto alla proroga della vigenza dei contratti con i giocatori per la stagione 2019/2020 nonché quanto alle date dei periodi di tesseramento.
- Tuttavia, a livello nazionale, non era certo che la stagione sportiva sarebbe proseguita e, in caso di prosecuzione, se si sarebbe protratta oltre il 30 giugno 2020, né quali sarebbero state le conseguenze concrete di tale eventuale estensione della stagione sportiva sui contratti di lavoro in vigore, soprattutto per quelli in scadenza al 30 giugno 2020 e ciò che sarebbe avvenuto rispetto alle date dei periodi di tesseramento dei giocatori per la stagione 2020/2021.
- A fronte dell'impossibilità di un consenso tra la LPFP e il SJFP riguardo a questioni finanziarie nell'ambito dei contratti di lavoro sportivi, a partire dal 7 aprile 2020, le società sportive avviavano o rafforzavano contatti diretti con i giocatori al fine di risolvere tali questioni. La maggior parte delle società sportive e i loro giocatori hanno concluso accordi di riduzione della retribuzione con rimborso della corrispondente riduzione una volta che ricorressero talune condizioni, in particolare la ripresa delle partite.
- La risoluzione del Consiglio dei ministri n. 33-C/2020, dal canto suo, ha previsto che, a partire dal 30/31 maggio 2020, le competizioni della Liga NOS [la NOS era lo sponsor dell'epoca] e della Taça de Portugal (Coppa del Portogallo) sarebbero riprese negli stadi senza pubblico.
- 23 Il 4 maggio 2020 la LPFP, il SJPF e l'Associação Nacional de Treinadores de Futebol (Associazione nazionale degli allenatori di calcio) hanno concluso un Memorandum d'intesa sulla durata dei contratti e dei vincoli sportivi.
- Nel memorandum in parola si afferma che: i) il termine della stagione sportiva 2019/2020 si verificherebbe il giorno successivo all'ultima partita ufficiale delle competizioni di tale stagione; ii) i contratti di lavoro sportivi o di apprendistato sportivo, conclusi fra club partecipanti alla Liga NOS e allenatori e giocatori, che cessassero nella stagione sportiva in corso, sarebbero stati considerati come automaticamente prorogati fino al termine della stagione; (iii) lo stesso varrebbe per i contratti di cessione temporanea e rispettivi vincoli sportivi. I termini di tale memorandum sono stati introdotti in una disposizione transitoria del CCT, l'articolo 7.°-A, intitolato «Effetti delle modifiche al calendario delle competizioni, in relazione al COVID-19, sul rapporto di lavoro sportivo».
- 25 Il 18 giugno 2020 la FPFP ha modificato il Comunicato ufficiale n. 1 per la stagione 2019/2020, stabilendo che la stagione sportiva 2019/2020 avrebbe avuto inizio il 1º luglio 2019 e termine il 2 agosto 2020.
- La proposta della FIFA sulla flessibilità dei periodi di tesseramento dei calciatori (entrata in vigore solo il 25 giugno 2020), con l'obiettivo di fornire ulteriori opportunità di lavoro ai calciatori nel contesto della pandemia, non è stata inclusa nella disciplina nazionale dalla LPFP.

## 2. Impatto della pandemia sul calcio professionistico

- Al 7 aprile 2020, le società sportive stimavano una perdita di entrate accantonate immediate di EUR 310 milioni, il che rappresentava una diminuzione del 60 % rispetto alle entrate operative della stagione 2018/2019.
- Sul mercato dei trasferimenti, nelle cinque principali federazioni europee (inglese, spagnola, francese, italiana e tedesca), durante il periodo di pandemia nel 2020, si è verificata una svalutazione del 28 % nel valore del bacino dei giocatori. All'epoca dei fatti, le società sportive nazionali e internazionali manifestavano scarsa volontà di ingaggiare nuovi giocatori, verificandosi pertanto una diminuzione della conclusione di contratti.
- 29 La LPFP prospettava due ipotesi quanto alle conseguenze della pandemia: ipotesi 1, che corrispondeva all'impossibilità di realizzare le 10 giornate di gioco mancanti; ipotesi 2, che corrispondeva allo svolgimento delle 10 giornate mancanti con partite a porte chiuse.
- Si è stimato che le entrate aggregate delle società sportive nella stagione 2019/2020 potessero diminuire del 37 % rispetto alla stagione 2018/2019 (ipotesi 1) e del 15 % rispetto alla stagione 2018/2019 (ipotesi 2). Si prevedeva una riduzione non recuperabile delle entrate provenienti da diritti televisivi e perdite significative con riguardo alle entrate derivanti da sponsorizzazioni, abbonamenti e biglietti, vendite di merchandising e scommesse sportive. Quanto agli importi relativi ai trasferimenti di giocatori, si poteva prevedere un calo del 65 % nell'ipotesi 1 e una riduzione del 28 % nell'ipotesi 2.
- Nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, un numero imprecisato di società sportive ha fatto ricorso a tagli delle retribuzioni di circa il 40% o 50% e alla procedura di *lay-off*.
- La perdita di un giocatore in conseguenza della risoluzione unilaterale del suo contratto di lavoro, invocando problematiche causate dal COVID-19, sollevava, nell'immediato, la difficoltà di trovare un sostituto equivalente e una capacità finanziaria per assumerlo, aveva un impatto finanziario elevato sulla costruzione della squadra e comportava la perdita di entrate finanziarie derivanti dall'eventuale trasferimento del giocatore che si svincolasse.

#### 3. Accordo del 7 aprile 2020

- Il 7 aprile 2020 le società sportive della Primeira Liga e la LPFP hanno tenuto, tramite Internet, una riunione previamente concordata per discutere delle ripercussioni della pandemia sul calcio professionistico. Le società sportive erano rappresentate al più alto livello, e la LPFP ha redatto e conservato in suo possesso l'elenco delle presenze di tale riunione.
- 34 I partecipanti discutevano degli effetti della pandemia sui contratti di lavoro sportivo il cui termine o inizio della vigenza era previsto per le date inizialmente

- fissate per il termine della stagione sportiva 2019/20 o l'inizio della stagione sportiva 2020/21, tenendo conto della sospensione delle competizioni.
- 35 Il 7 aprile 2020 erano in vigore 514 contratti di lavoro con termine previsto al 30 giugno 2020, su un totale di 1453 contratti di lavoro registrati.
- Tutti i presenti stabilivano che nessuna società sportiva partecipante alla Primeira Liga nella stagione 2019/2020 avrebbe assunto un giocatore che risolvesse unilateralmente il suo contratto di lavoro adducendo problematiche causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale dalla stessa derivante, in particolare l'estensione della stagione sportiva.
- L'8 aprile 2020 si è tenuta un'altra riunione con il presidente della LPFP nel corso della quale una parte delle società sportive della Segunda Liga della stagione 2019/2020, anch'esse rappresentate al più alto livello, esprimevano preoccupazione identica a quella esposta il giorno precedente dalle società della Primeira Liga e aderivano a quanto stabilito nella riunione del 7 aprile 2020.

#### 38 L'accordo era volto a:

- a) salvaguardare le situazioni di giocatori il cui contratto di lavoro sportivo o di prestito cesserebbe durante la stagione sportiva in corso, obbligandoli a restare vincolati ai contratti fino alla fine del prolungamento della stagione, tenuto conto della possibilità di prolungare la stagione sportiva;
- b) salvaguardare la necessità di concludere accordi con i giocatori sulla riduzione e/o sulla dilazione del pagamento delle retribuzioni, imponendo ai giocatori di accettare tale tipo di impegni ed evitando che le società sportive che fossero o si ritrovassero ad essere dotate di minori capacità finanziarie non fossero in grado di pagare le retribuzioni dei loro giocatori, e che questi ultimi rifiutassero di partecipare alle partite in caso di ripresa, o recedessero dai contratti per giusta causa per siffatto mancato pagamento, o [evitando] che le società sportive dovessero adottare, in via generale, misure straordinarie, in modo unilaterale, come il *lay-off*, in particolare nella modalità di sospensione del contratto di lavoro, dato che tutte queste ipotetiche situazioni inciderebbero sulla qualità della competizione e finirebbero col provocare danni economici all'intero settore;
- c) impedire che i giocatori invocassero una giusta causa di risoluzione dei loro contratti facendo valere, per svincolarsi, di non essere in grado di lavorare a causa del COVID-19, obbligandoli a restare vincolati dai loro contratti.
- 39 La LPFP aveva un interesse nell'accordo, non solo perché è l'ente che gestisce le competizioni calcistiche in Portogallo e a cui spetta la responsabilità di garantire i principi di conservazione della stabilità e dell'integrità delle competizioni e la buona sostenibilità e la redditività economica e finanziaria delle società sportive associate, ma anche nella misura in cui le sue entrate provengono da pagamenti delle società sportive e degli sponsor.

- 40 Sebbene i suoi partecipanti fossero a conoscenza del suo carattere restrittivo della concorrenza, l'accordo aveva l'obiettivo di mantenere la stabilità dell'organico delle squadre, l'integrità e la qualità delle competizioni e la solvibilità del settore, non soltanto a breve, ma a medio e lungo termine, e a garantire una normale competizione sportiva tra club.
- Quanto concordato fra le società sportive della Primeira Liga e della Segunda Liga, con la partecipazione della LPFP, non è stato oggetto di contrattazione collettiva tra le stesse e il SJFP, segnatamente nell'ambito delle modifiche da inserire nel CCT in conseguenza della pandemia di COVID-19.
- L'accordo ha iniziato ad essere eseguito il 7 aprile 2020. A causa delle misure cautelari disposte dall'Autorità garante della Concorrenza, che hanno stabilito, in particolare, la sospensione della pratica in discussione per un periodo di 90 giorni, l'accordo è infine cessato definitivamente il 2 giugno 2020.

## a) Giocatori interessati e posizione delle ricorrenti sul mercato rilevante

- L'accordo riguardava i giocatori di calcio professionistico maschile con un contratto di lavoro sportivo in vigore in Portogallo con una società sportiva della Primeira Liga o della Segunda Liga, che potessero rescindere il loro contratto di propria iniziativa adducendo questioni provocate dalla pandemia di COVID-19 e che, di conseguenza, potessero trovarsi privi di contratto in vigore, tra il 7 aprile e il 2 giugno 2020.
- 44 Le società sportive che hanno partecipato alle riunioni del 7 e 8 aprile 2020 corrispondono alla totalità dei club della Primeira Liga ed a quasi tutti i club della Segunda Liga della stagione 2019/2020.
- L'ingaggio di calciatori con contratto in vigore è utilizzato principalmente dalle principali società della Primeira Liga. L'ingaggio di calciatori senza contratto in vigore è maggiormente interessante per le società più piccole, dato che non comporta il versamento di indennità alla società precedente.
- 46 Circa il 90% dei trasferimenti di giocatori della Primeira e Segunda Liga avviene nella finestra di trasferimento estiva. Ciò è quanto verificatosi nel 2019 e nel 2020, e in quest'ultimo anno, a causa del prolungamento della stagione sportiva a causa della pandemia, la finestra estiva ha compreso anche, per lo meno, il mese di ottobre.

#### b) Danni causati dall'accordo ai calciatori professionisti

47 A causa dell'accordo, un calciatore il cui contratto cessasse fra il 7 aprile e il 2 giugno 2020 avrebbe potuto trovare una società datrice di lavoro solo al di fuori del territorio portoghese o un club che partecipasse ad una competizione inferiore alle due principali serie di calcio professionistico in Portogallo.

- L'accordo in discussione ha avuto la conseguenza di ridurre, nell'immediato, il numero di opzioni disponibili di club datori di lavoro per i giocatori interessati [dall'accordo stesso], essendo questo altresì tale da accrescere l'incertezza quanto alla possibilità di trovare un club datore di lavoro adeguato alle aspettative del calciatore, qualora esse fossero collegate al mercato nazionale della Primeira o Segunda Liga.
- 49 Suddetto accordo era inoltre tale da: i) accrescere lo sforzo associato alla ricerca di un club; ii) ridurre la retribuzione offerta dal club con cui il giocatore stipulasse un contratto, a causa della riduzione del novero di club interessati; iii) ridurre le aspettative del giocatore in termini di condizioni di progressione o di visibilità; iv) qualora il giocatore intendesse restare nel territorio nazionale, l'accordo era tale da incidere sul benessere del giocatore, giacché poteva comportare un trasferimento forzato in un altro paese, e v) aumentare la capacità negoziale delle società sportive nazionali, in particolare inducendo il giocatore ad accettare condizioni retributive e non retributive inferiori a quelle che avrebbe accettato in assenza dell'accordo.
- 50 L'accordo poteva inoltre comportare la partenza di giocatori verso l'estero, sebbene nessun giocatore interessato dall'accordo stesso fosse stato ingaggiato da un club straniero.

## c) Vantaggi dell'accordo

L'accordo in discussione ha permesso, nella maggior parte dei casi, di mantenere l'organico delle squadre e di promuovere la ripresa delle competizioni, consentendo di non mettere a rischio il risultato finale e di non compromettere la qualità dello spettacolo.

## Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

Le ricorrenti contestano che il caso di specie rientri nell'ambito dell'articolo 9 del Regime Jurídico da Concorrência (regime giuridico della concorrenza) e dell'articolo 101 TFUE, affermando che l'Autorità garante della Concorrenza sarebbe incorsa in errore, vuoi qualificando l'accordo raggiunto il 7 e il 8 aprile 2020 come «accordo» ai fini della concorrenza, vuoi considerando la situazione come una restrizione per oggetto, senza dimostrare il grado sufficiente di dannosità della condotta in discussione, in particolare perché non sussiste esperienza sufficientemente consolidata che consenta di concludere in tal senso.

#### Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

Il giudice si chiede se l'accordo sopra descritto sia contrario all'articolo 101 TFUE, tenuto conto del disposto dell'articolo 165 TFUE, e chiede altresì di chiarire se esso possa essere qualificato come restrizione per oggetto.

- Poiché l'articolo 101 TFUE si applica alle pratiche «che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri», e tenuto conto del fatto che il criterio del pregiudizio al commercio tra Stati membri è stato ritenuto soddisfatto, il giudice del rinvio deve applicare il diritto europeo in materia di concorrenza unitamente al diritto nazionale, a causa dell'effetto diretto dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2003.
- D'altro canto, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, poiché costituisce un'attività economica, lo sport è incluso nel diritto economico dell'Unione, nonostante la sua specificità, il che esige che l'analisi non possa essere puramente astratta, bensì che tenga conto del contesto di diritto e di fatto del comportamento di cui trattasi.
- Si può altresì dedurre dal punto 40 della sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais, C-325/08, che le specificità dello sport nonché la funzione sociale ed educativa ad esso sottese, alle quali fa riferimento l'articolo 165 TFUE, sono rilevanti ai fini di una possibile giustificazione oggettiva delle restrizioni alla concorrenza.
- L'accordo tra le ricorrenti riguardava tutte le società sportive della Primeira Liga e la maggior parte delle società sportive della Segunda Liga, cosicché era in discussione un mercato che copriva l'intero territorio di uno Stato membro ai fini della sentenza Vereeniging van Cementhandelaren/Commissione, essendo pertanto l'articolo 101 TFUE applicabile in astratto. Inoltre, va osservato che il mercato dell'assunzione di giocatori di calcio professionistico maschile presenta un carattere marcatamente internazionale.
- La concertazione tra datori di lavoro diretta a non assumere lavoratori fra loro, noti come accordi «no poach», consiste nella conclusione di accordi orizzontali tra imprese, con i quali esse si impegnano reciprocamente a non fare offerte spontanee o ad assumere lavoratori delle altre imprese.
- 59 Siffatto tipo di accordo può venire in essere in qualsiasi settore di attività economica e rientra, in linea di principio, nell'ambito del diritto della concorrenza, in quanto limita la libertà individuale delle imprese con riguardo al modo in cui esse definiscono le loro condizioni commerciali strategiche, ivi compreso il reclutamento di risorse umane.
- 60 In astratto, gli accordi *no poach* hanno conseguenze sul mercato del lavoro, determinando una riduzione del potere contrattuale dei lavoratori giacché attenuano o annullano i fattori esterni che potrebbero interferire in tale rapporto.
- 61 Ciò può comportare riduzioni salariali, privazione della mobilità del lavoro, limitare la possibilità di ottenere condizioni più favorevoli per il lavoratore e, in generale, comporta falsare, restringere o impedire la libera concorrenza sul mercato dei lavoratori.

- 62 Il giudice del rinvio afferma di non essere a conoscenza del fatto che la Commissione europea abbia adottato decisioni su accordi *no poach* ai fini dell'applicazione dell'articolo 101 TFUE.
- 63 Sebbene la Commissione abbia emesso la comunicazione «Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale», resta il fatto che, pur affrontando la questione delle intese tra acquirenti nella prospettiva di una restrizione della concorrenza per oggetto al punto 316 di dette linee direttrici, essa non menziona le pratiche in materia di *no poach*.
- Da quanto precede risulta che non esiste un'esperienza consolidata quanto ad accordi *no poach*, il che, tuttavia, non impedisce che tale tipo di accordo possa essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto.
- 65 La presente causa presenta nondimeno caratteristiche particolari per cui si discosta da una situazione classica in cui due imprese concorrenti, in un momento temporale del tutto normale, convengono tra loro di non assumere lavoratori l'una dall'altra.

## Oggetto della decisione

- 66 L'Autorità garante della Concorrenza non aveva alcun dubbio nel ritenere che si trattasse di un'infrazione per oggetto.
- 67 La differenza tra infrazione/restrizione per oggetto o per effetto risiede essenzialmente nella natura e nell'oggetto stesso della condotta, cosicché, se lo scopo anticoncorrenziale è dimostrato, non occorre verificarne gli effetti sulla concorrenza.
- Secondo il giudice del rinvio, se si effettuasse un'analisi superficiale dell'accordo in discussione, si potrebbe facilmente concludere nel senso della sussistenza di una restrizione per oggetto, dato che gli accordi *no poach*, in linea di principio, eliminano la concorrenza in modo simile agli accordi sui prezzi dei prodotti o sulla ripartizione dei clienti.
- Tuttavia, la nozione di restrizione «per oggetto o per scopo» dev'essere interpretata restrittivamente e può essere applicata soltanto a pratiche per le quali, in esito ad un esame individuale e dettagliato, sia dimostrato che esse presentano un grado sufficiente di pregiudizio per la concorrenza.
- Ai fini di detta analisi, occorre considerare il contenuto dell'accordo, gli obiettivi che si prefigge di raggiungere, il contesto economico e giuridico in cui si inserisce, risultando importante tenere conto della natura del bene/servizio interessato e delle condizioni reali del funzionamento e la struttura del mercato o dei mercati in discussione. Peraltro, benché non si tratti di un elemento necessario per determinare lo scopo anticoncorrenziale dell'accordo, l'intenzione delle parti può essere presa in considerazione.

- Il giudice del rinvio ha ritenuto dimostrato che, con l'accordo, i club e la LPFP intendessero: i) tutelare i contratti che scadevano alla fine della stagione in corso 2019/2020, vale a dire, il 30 giugno 2020; ii) impedire che i giocatori invocassero una giusta causa di risoluzione adducendo, per svincolarsi dai contratti, di non essere in grado di lavorare a causa del COVID-19; iii) provvedere alla necessità di concludere accordi con i giocatori sula riduzione e/o il differimento del pagamento delle retribuzioni.
  - i) Contratti che scadevano al termine della stagione in corso 2019/2020, vale a dire il 30 giugno 2020
- I contratti di lavoro e i contratti di trasferimento nel calcio sono generalmente vincolati a periodi di tesseramento e, dal punto di vista sportivo, l'apertura del primo periodo di tesseramento coincide generalmente con la prima giornata della nuova stagione. La maggior parte delle serie più colpite dalla COVID-19 ha optato per l'inizio della stagione al 1° luglio e la fine al 30 giugno, una situazione che si è verificata anche in Portogallo.
- Poiché il contratto di lavoro sportivo non può avere una durata inferiore a una stagione sportiva né superiore a cinque stagioni, tale tipo di contratti cessano normalmente alla fine di una stagione sportiva.
- Con decreto legge n. 18-A/2020 del 23 aprile è stata concessa l'autorizzazione legale ad apportare modifiche ai regolamenti delle federazioni sportive al fine di far fronte al contesto pandemico. Solo in tale data è stata consentita la modifica delle date della stagione sportiva in corso, rendendo possibile la ripresa delle competizioni a partire dal 30/31 maggio 2020 e il 4 maggio 2020 è stato concluso un memorandum d'intesa sulla durata dei contratti e dei rapporti sportivi. L'8 giugno 2020, a seguito di tale memorandum, è stato modificato il CCT tra la LPFP e il SJPF.
- 75 Ciò considerato, il giudice del rinvio rileva che, alla data dell'accordo, vi era incertezza quanto ai contratti dei giocatori di calcio in caso di prolungamento della stagione sportiva e alle date dei periodi di tesseramento dei giocatori per la stagione 2020/2021.
- Il contratto a tempo determinato funziona come uno strumento stabilizzante del rapporto di lavoro sportivo ed è una tecnica restrittiva della concorrenza sul mercato del lavoro, dettata dalla necessità di tutelare la competizione sportiva stessa.
- Infatti, a differenza del contratto di lavoro ordinario, il lavoratore sportivo non può svincolarsi unilateralmente dal suo contratto di lavoro prima del termine di quest'ultimo, a meno che non sussista una giusta causa a tal fine o sia previsto il suo diritto di porre fine unilateralmente e senza giusta causa al contratto in vigore mediante il versamento di un'indennità. Ciò posto, nel contratto di lavoro sportivo,

- la libertà di disimpegno del giocatore è fortemente limitata, giacché la sua durata determinata è qualificata come «durata stabilizzante».
- Al fine di garantire la stabilità delle squadre, salvaguardando le competizioni, segnatamente osservando il principio della stabilità competitiva e il principio del merito sportivo, il periodo di validità dei contratti di lavoro sportivo è collegato al periodo di durata di una determinata stagione sportiva.
- Orbene, le ripercussioni del prolungamento della stagione sportiva sui contratti di lavoro sportivi che cessavano il 30 giugno 2020 sono state da ultimo oggetto di un'intesa collettiva.
- Pertanto, per quanto riguarda l'obiettivo dell'accordo di mantenere i giocatori il cui contratto cessava il 30 giugno 2020 fino alla fine del prolungamento della stagione sportiva in corso, il giudice del rinvio ritiene che, sebbene, astrattamente, la norma stabilita possa essere equiparata ad una clausola di non concorrenza, resta il fatto che la stessa in sostanza contribuisce a tutelare quanto le norme sportive, concepite unicamente per contesti normali, già salvaguardano, e che si traduce nella stabilità delle squadre al fine di promuovere lo sport.
- Di conseguenza, in un contesto di natura eccezionale, il giudice del rinvio ritiene che la norma stabilita il 7 aprile 2020, nella parte relativa ai contratti che cessavano il 30 giugno, possa essere allineata con obiettivi legittimi, tutelati dallo stesso articolo 165 TFUE, inerenti alle norme nazionali e regolamentari che proteggono principi di salvaguardia della stabilità delle competizioni, e nutre quindi dubbi quanto al carattere sufficientemente pregiudizievole di detta regola, carattere richiesto dalla giurisprudenza come criterio per constatare l'esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto.
  - ii) Situazione dei giocatori che intendessero invocare la giusta causa di recesso adducendo l'assenza di condizioni per lavorare a causa del COVID-19
- Un'altra situazione che l'accordo tutelava consisteva nell'assicurare che i giocatori non potessero far valere una giusta causa di risoluzione adducendo, per svincolarsi dai contratti, che non sussistessero le condizioni lavorare a causa del COVID-19, obbligandoli a rimanere vincolati ai loro contratti.
- Uno dei modi per porre fine al contratto di lavoro sportivo è la risoluzione per giusta causa su iniziativa del giocatore. I comportamenti del datore di lavoro che costituiscono una giusta causa, che dà diritto al risarcimento, sono, in particolare, l'inadempimento colposo di pagamento puntuale della retribuzione o l'applicazione di sanzioni abusive.
- Tali norme devono tuttavia trovarsi in relazione con il fatto che unicamente un inadempimento contrattuale grave e colposo che renda praticamente impossibile la sussistenza del rapporto di lavoro sportivo costituisce giusta causa di risoluzione. La nozione di giusta causa di risoluzione del contratto su iniziativa dello sportivo

- è, quindi, più circoscritta e rigorosa di quella di giusta causa di risoluzione del contratto da parte del lavoratore ordinario.
- Salvo nei casi in cui le parti convengano una «clausola di recesso», il giocatore può recedere da un contratto di lavoro sportivo soltanto per giusta causa e la sua libertà di disimpegno è quindi fortemente limitata, poiché, come sottolinea il giudice del rinvio, la durata del contratto è un fattore stabilizzante.
- Secondo il giudice del rinvio, anche se si potesse speculare su cause che potrebbero rientrare in una nozione di giusta causa derivata dall'assenza di condizioni per lavorare a causa del COVID-19, resta il fatto che tali cause sarebbero molto limitate, giacché occorrerebbe che le medesime rendessero praticamente impossibile la sussistenza del rapporto di lavoro sportivo.
- Dato che il momento era del tutto eccezionale e incerto, il che limitava ulteriormente le situazioni rientranti in vere e proprie «giuste cause» di risoluzione, il giudice nutre dubbi sul fatto che l'accordo possa essere inquadrato in un contesto di restrizione per oggetto.
  - iii) Sulla riduzione e/o la dilazione del pagamento delle retribuzioni
- L'accordo riguardava anche la necessità di concordare con i giocatori la riduzione e/o la dilazione del pagamento delle retribuzioni, obbligandoli ad accettare tale tipo di accomodamento ed evitando che le società sportive si trovassero nella situazione di non poter fare fronte ai pagamenti.
- Il giudice del rinvio ritiene che esista un'ambivalenza di obiettivi perseguiti dall'accordo. Da un lato, esso aveva l'obiettivo di mantenere la stabilità dell'organico delle squadre, l'integrità e la qualità delle competizioni e la solvibilità del settore, sotto il profilo sportivo, a breve, medio e lungo termine, e di garantire la normale competizione sportiva tra club e l'equilibrio fra i medesimi, preservando un certo grado di parità. Dall'altro, aveva anche l'obiettivo di mantenere la solvibilità del settore, sotto il profilo economico.
- 90 Secondo il giudice del rinvio, gli obiettivi perseguiti sotto il profilo sportivo appaiono legittimi, dato che rientrano tra gli obiettivi generali riconosciuti dall'articolo 165 TFUE. Peraltro, il perseguimento di un obiettivo di tutela degli interessi economici non è, di per sé, anticoncorrenziale, poiché è inerente a qualsiasi impresa, ivi compresa un'associazione sportiva quando esercita un'attività economica.
- Presenta di presenta di integrare le specificità dello sport nell'analisi della situazione concorrenziale, al fine di trovare un equilibrio tra gli aspetti commerciali e sportivi del calcio professionistico.
- 92 Occorre, quindi, valutare la proporzionalità della misura adottata, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, stabilendo se, nonostante gli scopi legittimi

- perseguiti dall'accordo, lo stesso ecceda o meno quanto necessario alla sua realizzazione.
- 93 Secondo la sentenza Meca-Medina, esistono restrizioni legittime in quanto inerenti all'organizzazione e al corretto svolgimento della competizione sportiva e sono finalizzate proprio ad assicurare un sano spirito di emulazione tra gli atleti. Tale sentenza indica che è legittimo un «regime di solidarietà finanziaria, che consente di ridistribuire e di reinvestire i ricavi generati dagli eventi e dalle attività, dal vertice ai livelli inferiori dello sport».
- 94 Nella sentenza in parola, la Corte di giustizia ha riconosciuto che, in alcuni casi, è necessario ponderare gli obiettivi «non commerciali» di una determinata clausola restrittiva della concorrenza e concludere che i primi devono prevalere su quest'ultima, il che comporta che non sussiste una violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. In un caso del genere si parla di «teoria delle restrizioni accessorie».
- Tuttavia, tale teoria non deve essere configurata in modo illimitato, poiché, nel caso delle attività economiche, ciò equivarrebbe a privare l'articolo 101 TFUE dell'applicabilità nei confronti di accordi restrittivi della concorrenza che non siano effettivamente necessari e proporzionati agli scopi non economici perseguiti. Il giudice del rinvio ritiene una simile conseguenza inaccettabile.
- Nel suo aspetto economico, temperato da obiettivi sportivi, è da notare che l'accordo si colloca in un'epoca eccezionale. Pertanto, in termini di impatto economico, si è verificata una repentina e immediata diminuzione delle entrate per i club, che ha comportato gravi problemi di liquidità. Le società sportive hanno visto sospese le loro entrate principali, rendendosi necessaria una riduzione delle spese, laddove le retribuzioni dei giocatori sono una delle voci di spesa che incidono maggiormente sul bilancio delle società sportive.
- 97 La FIFA ha evocato la possibilità per le società sportive di trovarsi in stato di insolvenza, individuando come preoccupazione la possibilità che le stesse non potessero garantire il pagamento delle retribuzioni a giocatori e allenatori, con conseguenti controversie, vanificazione della stabilità contrattuale e possibilità di insolvenza.
- 98 Orbene, a livello nazionale, si è raggiunto un consenso solo sulle questioni sportive, mentre non vi è stato accordo sulle questioni finanziarie, in particolare per quanto riguarda le modifiche delle condizioni retributive dei giocatori.
- 99 In siffatto contesto, o le società sportive riuscivano a concludere accordi di riduzione e/o dilazione del pagamento delle retribuzioni, o ricorrevano a meccanismi legalmente autorizzati come il *lay-off* oppure, in ultima istanza, potevano configurarsi situazioni di insolvenza, con riduzione del numero di club.

- 100 Laddove le società sportive ricorressero in modo massiccio al meccanismo di *lay-off* semplificato, ciò poteva mettere a rischio la ripresa delle competizioni, poiché, in ultima analisi, tale meccanismo comporta la sospensione dei contratti di lavoro.
- 101 Anche se una tale circostanza potesse non compromettere la ripresa, essa comporterebbe una riduzione delle retribuzioni dei giocatori, che sarebbero ridotte a EUR 1 905, senza possibilità di ripetizione futura.
- 102 Inoltre, l'applicazione del *lay off* impediva, in linea di principio, ai giocatori di svincolarsi dai club e non costituiva giusta causa di recesso. In tal caso, i giocatori del pari dovevano restare nelle società cui erano vincolati, seppur demotivati, conseguendone il deterioramento della qualità delle competizioni.
- 103 Pertanto, l'accordo non ha avuto in definitiva un impatto rilevante sulla «libertà di lavoro» dei giocatori, poiché, se si fosse ricorsi al meccanismo di *lay off*, oltre al fatto che le retribuzioni sarebbero state ridotte unilateralmente, il *lay off* non era considerato giusta causa per la risoluzione del contratto di lavoro sportivo.
- 104 Il giudice del rinvio fa nondimeno presente che le misure derivanti dal *lay off* semplificato avevano una durata di un mese, essendo eccezionalmente prorogabili mensilmente, fino ad un massimo di tre mesi. Il giudice del rinvio rileva, tuttavia, che l'accordo controverso è durato solo dal 7 aprile al 2 giugno 2020, ossia meramente per 56 giorni, il che è inferiore alla durata massima di tre mesi delle misure di *lay off* semplificato.
- Inoltre, è stato dimostrato che il ricorso al *lay off* comprometterebbe la qualità della competizione, a causa della demotivazione dei giocatori di fronte all'imposizione di misure unilaterali, e che solo una minima parte dei club ha fatto ricorso al meccanismo senza aver avviato accordi preliminari con i rispettivi calciatori sui compensi.
- 106 È stato altresì dimostrato che, a partire dalla data dell'accordo, sono stati avviati o rafforzati contatti diretti tra le società sportive e i giocatori al fine di risolvere le questioni finanziarie. Dopo tale data, sono stati conclusi vari accordi di riduzione delle retribuzioni con rimborso della corrispondente riduzione, il che non avverrebbe se il meccanismo del *lay off* fosse stato applicato.
- 107 I giocatori potevano scegliere di non accettare alcun accordo sulla loro retribuzione e attendere che il peggioramento della situazione economica del club giungesse ad un punto tale da rendere impossibile adempiere all'obbligo di pagamento delle retribuzioni. Nella congiuntura più estrema, il mancato pagamento delle retribuzioni poteva anche comportare l'insolvenza dei club, incidendo sul numero di club che parteciperebbero alle competizioni future e sulla qualità di tali competizioni, tanto nel presente quanto nel futuro.
- 108 Se è vero che, nell'accordo controverso, è stata prevista una norma restrittiva della concorrenza sul mercato del lavoro, essa aveva lo scopo di consentire il mantenimento dell'organico delle squadre, evitando che la situazione fosse

- sfruttata in modo eticamente dalle società sportive con risorse finanziarie più stabili, le quali potevano acquistare giocatori di altre società sportive aventi risorse minori, ciò che avrebbe così messo in discussione il principio di solidarietà.
- 109 È stato altresì salvaguardato il principio delle pari opportunità, che costituisce un elemento costitutivo dell'equità delle competizioni. Infatti, vi sono club finanziariamente più forti che affrontano club che non riescono a generare entrate analoghe. La situazione creata dalla pandemia accentuerebbe notevolmente tali disparità. I primi potrebbero ingaggiare i giocatori dei secondi e questi ultimi resterebbero senza i loro attivi principali, il che creerebbe una forte disparità nella competizione, compromettendone l'integrità.
- 110 Il giudice del rinvio dubita tuttavia che la norma risultante dall'accordo sia proporzionata.
- 111 Non si può nemmeno ignorare il fatto che i giocatori non siano stati sentiti, il che esclude che il procedimento possa essere qualificato come trasparente ed equo. In realtà, vi è stato un tentativo di salvaguardare i valori sportivi con un sacrificio imposto ai giocatori. Il giudice del rinvio rileva tuttavia che, in caso di *lay off*, tale sacrificio avrebbe potuto essere superiore.
- I giocatori che non intendessero concludere accordi di riduzione della retribuzione o di dilazione del rispettivo pagamento non sarebbero inadempienti. Nell'ipotesi in cui le società sportive non riuscissero ad effettuare il pagamento della loro retribuzione, i giocatori avrebbero una giusta causa per risolvere i loro contratti.
- 113 Tale circostanza potrebbe portare alla conclusione che la misura è stata sproporzionata e condurre all'applicazione al caso di specie dell'articolo 101 TFUE. Il giudice del rinvio esprime tuttavia dubbi a tal proposito.
- Al riguardo fa presente che i) la durata dell'accordo si è rivelata di scarso rilievo, durando appena 56 giorni; ii) la domanda sul mercato era sostanzialmente stagnante; iii) l'accordo è stato sottoscritto soltanto da club nazionali, essendo il mercato dell'ingaggio di giocatori marcatamente internazionale (vi sono a livello mondiale 2671 club di calcio, di cui solo 36 sono portoghesi, il che riduce considerevolmente la possibilità di incidere sulla concorrenza); iv) nel periodo di vigenza dell'accordo le competizioni erano sospese, circostanza che ha ridotto gli eventuali effetti dell'accordo per quanto attiene al mercato a valle identificato dall'Autorità garante della Concorrenza; v) i periodi di tesseramento dei giocatori erano chiusi, pertanto, anche se potevano essere ingaggiati giocatori, era dubbio che un club intendesse assumere un giocatore senza che questi potesse giocare; vi) dato che la domanda di giocatori era ridotta a causa della pandemia, ma altresì a causa dei fattori condizionanti legali che impedivano il tesseramento e l'impiego di nuovi giocatori, il novero dei giocatori interessati era a sua volta alquanto circoscritto.
- 115 È stato inoltre dimostrato che i giocatori non hanno percepito l'accordo come un fattore di pressione per accettare condizioni di remunerazione più sfavorevoli o

per non risolvere i contratti unilateralmente, poiché la grande maggioranza dei medesimi non ha tendenzialmente subito danni, data la grande importanza del mercato internazionale.

- 116 L'Autorità Garante della Concorrenza ha ritenuto, tuttavia, che si trattasse di un accordo restrittivo della concorrenza stante il suo oggetto, considerando quindi non necessaria la valutazione dei suoi effetti sul funzionamento dei mercati.
- 117 Nondimeno, il giudice del rinvio nutre dubbi sul punto se, in considerazione delle circostanze assolutamente eccezionali che illustrava, l'accordo presenti un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza o se occorra esaminarne gli effetti, al fine di stabilire se la concorrenza sia stata, di fatto, impedita, ristretta o falsata.
- Inoltre, detto giudice dubita che l'accordo possa essere considerato, per sua stessa natura, dannoso per il normale funzionamento della concorrenza. Come riconosciuto dalla stessa Autorità garante della Concorrenza, non esistono sentenze della Corte di giustizia che riguardino casi identici, né l'applicazione/interpretazione normativa che si impone nel caso di specie può essere considerata chiara, inequivocabile ed esente da ragionevoli dubbi.

